

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MIRABILIA NETWORK IN I.S.N.A.R.T. SCRL

Nota di aggiornamento

1) Il nuovo quadro autorizzativo

Come noto il percorso di accorpamento tra Mirabilia ed ISNART ha subito una interruzione a seguito delle difficoltà derivanti dai pareri discordanti delle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti. Il recente pronunciamento delle Sezioni Riunite (n. 11/SSRRCO/QMIG/2024) ha fatto chiarezza.

In particolare le Sezioni Riunite hanno ribadito che *va riconosciuta la possibilità per una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.....di costituire, anche a mezzo di trasformazione eterogenea, una società consortile a responsabilità limitata operante nel campo della valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo e delle risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché per lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ove tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie.*

Le Sezioni Riunite hanno espresso anche il principio che *la procedura di esame preliminare, da parte della Corte dei conti, degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche..... va attivata nelle fattispecie di trasformazione, c.d. eterogenea, di un'associazione in una società, anche se per quest'ultima è prevista, contestualmente, la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall'amministrazione socia.* L'ambito oggettivo di applicazione è stato, quindi, espressamente delimitato ai soli momenti in cui l'amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio; attraverso la trasformazione si realizza, per l'amministrazione istante, l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria nella neocostituita società consortile a responsabilità limitata, con conseguente assunzione della qualifica di socio che, in precedenza, in quanto partecipante in un'associazione, non vi era.

Si segnala che la successiva operazione di fusione è invece fuori dal perimetro della Corte (si veda anche n. 19/SSRRCO/QMIG/2022). *Appare da escludere l'operazione di fusione per incorporazione, sia per gli enti soci dell'incorporante che per quelli dell'incorporata, dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in quanto tale vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società né all'acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente.*

Alla luce di ciò è quindi necessario:

- Per i soci Mirabilia che hanno già inviato la delibera alla loro Sezione Regionale (ricevendo un parere positivo, ovvero di non pronunciamento, ovvero di pronunciamento con rilievi) **non è più necessario inviare alla Corte dei Conti ulteriori deliberazioni**. Per tali soci sarà sufficiente formulare le successive delibere a fini “interni” per dare atto dell’aggiornamento del percorso, secondo i formati di delibera che verranno man mano inviati.

- Per i soci Mirabilia che non hanno inviato la delibera alla loro Sezione Regionale sarà invece necessario **attivare il percorso ex art.5** del TUSP. Anche in questo caso verrà inviato un apposito format.
- Per i soci che partecipano ad ISNART (e che sono interessati solo dalla fusione) **non occorre inviare alcuna delibera alla Corte dei Conti**, essendo sufficienti i soli atti deliberativi interni.

Per quanto concerne la documentazione di progetto, visto il tempo trascorso e sentito il notaio, è necessario procedere al suo complessivo aggiornamento.

2) La trasformazione “ponte” di Mirabilia

Come primo step è confermata la trasformazione ponte di Mirabilia. Per la trasformazione occorre la seguente documentazione (ex art 42 bis del c.c.):

- ✓ La situazione patrimoniale aggiornata dell'Associazione
- ✓ La perizia di stima di Mirabilia giurata dall'esperto
- ✓ La relazione degli amministratori di Mirabilia
- ✓ La dichiarazione ex art. 2500 octies c.3 in cui occorre esplicitare che l'Associazione non ha mai ricevuto contributi pubblici o liberalità (le quote associative non costituiscono contributi o liberalità in quanto si tratta di somme erogate per la realizzazione di attività istituzionali)
- ✓ Lo statuto transitorio della società “ponte” derivante dalla trasformazione dell'Associazione

Oltre ai documenti di cui sopra, che dovranno essere presentati dall'Associazione, si procederà ad un primo aggiornamento dell'intera documentazione, anche di quella che verrà utilizzata per la successiva fusione, al fine di fornire - al momento della trasformazione - un primo quadro unitario dell'intera operazione. Nello specifico Isnart e Mirabilia, attraverso il lavoro dell'esperto, dovranno procedere all'aggiornamento del progetto di fusione, della relazione sui concambi, della relazione degli organi amministrativi, documenti che verranno poi ri-aggiornati al momento della fusione (vedi step successivo). Sarà inoltre necessario, da parte di Isnart, procedere all'aggiornamento del business plan.

Sulla trasformazione di Mirabilia si segnalano **due elementi di attenzione**.

- **tra la data della situazione patrimoniale di Mirabilia e la data dell'assemblea di trasformazione dell'Associazione non possono decorrere più di 120 giorni**, elemento che impone un timing stringente vista la necessità di alcuni soci Mirabilia di attivare, per la prima volta, l'iter con la Corte dei Conti (per la cui risposta occorrono 60 giorni di stand by)
- per l'iscrizione dell'operazione di trasformazione al Registro Imprese il Conservatore suggerisce, trattandosi di un'associazione non presente nel registro ed al fine di garantire la tutela dei creditori, **il preventivo pagamento da parte di Mirabilia di tutte le posizioni di debito, ovvero il consenso dei creditori stessi**. Ciò determina, tra l'altro, il vantaggio di rendere la trasformazione immediatamente esecutiva.

3) La fusione per incorporazione di Mirabilia s.c.r.l. in Isnart s.c.r.l.

Una volta divenuta efficace la trasformazione si potrà procedere alla fusione, i cui documenti sono in sintesi:

- ✓ La situazione patrimoniale ex art. 2501 quater di Mirabilia s.c.r.l e Isnart s.c.p.a.
- ✓ La relazione degli amministratori di entrambe le strutture
- ✓ Il progetto di fusione con i rapporti di cambio (uguale per entrambe)
- ✓ Lo statuto della società derivante dalla fusione (Isnart s.c.r.l.)
- ✓ La relazione (unica) dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio (non richiesta se vi rinunciano all'unanimità tutti i soci)

La documentazione della fusione deve restare in copia presso la sede delle due società durante i 30 giorni prima delle assemblee straordinarie di fusione (salvo rinuncia di tutti i soci).

L'operazione di fusione prevederà anche la contestuale trasformazione di Isnart in s.c.r.l. (attualmente è una s.c.p.a.). Tale trasformazione è giustificata dalle seguenti argomentazioni:

- una gestione civilistico-amministrativa più semplice rispetto alla forma azionaria, con significativi risparmi di costi di gestione: semplificazione nel trattamento del capitale sociale ed eliminazione della problematica di amministrazione delle azioni, recessi e liquidazioni più agevoli senza obbligo di acquistare azioni proprie, limiti di legge inferiori, società di revisione non necessaria, possibilità di affidare la revisione ai sindaci, voto per iscritto, norme più semplici e snelle, ecc..)
- la necessità di adeguare la forma giuridica di Isnart a quella delle altre società di sistema di dimensioni analoghe
- la necessità di non incorrere nei vincoli dell'art. 2501 sexies 3 comma del c.c. che richiede per le società per azioni la nomina da parte del tribunale dell'esperto che dovrà redigere la relazione di congruità sui rapporti di cambio, con ulteriore dilazione del percorso di fusione

Per attuare la trasformazione Isnart dovrà annullare le azioni proprie attualmente in portafoglio o attraverso utilizzo delle riserve ovvero attraverso assegnazione gratuita ai soci.

La fusione sarà operativa decorsi 60 giorni dal deposito a R.I. delle delibere di fusione di Isnart s.c.p.a. e Mirabilia s.c.r.l. ex art. 2503 c.c. (*a meno che non si proceda al pagamento dei creditori di Isnart e Mirabilia ovvero che ci sia il loro consenso*).

TIMING STEP 1 - TRASFORMAZIONE

Quando	Chi	Cosa
Entro 11 settembre	C.E. Associazione Mirabilia e C.d.A Isnart	Approvazione della situazione patrimoniale al 31.08.24. Isnart dovrà procedere anche all'approvazione del business plan aggiornato
Entro 17 settembre	Esperto	Perizia di stima di Mirabilia ed aggiornamento della documentazione per la trasformazione. Primo aggiornamento della documentazione per la successiva fusione
Entro 18 settembre	C.E. Associazione Mirabilia e C.d.A. Isnart	Approvazione della documentazione di cui sopra da parte dei due Organi Amministrativi
Entro 19 settembre	Associazione Mirabilia e Isnart	Invio della documentazione a tutti i soci. Deposito del progetto di trasformazione presso la sede aziendale di Mirabilia
Entro 30 settembre	Solo i soci dell'Associazione Mirabilia che <i>non hanno mai deliberato o non hanno mai inviato la delibera alla Corte</i>	Delibera di Giunta ed invio ex novo della delibera motivata alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di competenza
Ottobre- Novembre	60 gg Corte dei Conti (per i soci di cui sopra)	Pronunciamento di legge
Mese di novembre	Gli altri soci di Mirabilia, diversi dai precedenti, che in passato hanno già soddisfatto i requisiti ex art. 5 del tusp	Delibera di Giunta per aggiornamento dell'operazione ed approvazione della trasformazione (<i>da non inviare alla Corte</i>)
Entro 14 dicembre	Assemblea straordinaria dell'Associazione Mirabilia	Delibera di trasformazione <i>previo pagamento da parte di Mirabilia di tutti i creditori o consenso per iscritto</i> (trasformazione immediatamente efficace). Successivo deposito al R.I. da parte del notaio

NB: *per la trasformazione il rispetto del limite di 120 giorni della situazione patrimoniali è imposto dall'art. 42 bis 2° comma ed è vincolante. Si raccomanda alle sole CCIAA socie di Mirabilia che devono inviare la delibera alla Corte dei Conti di programmare una Giunta l'ultima settimana di settembre*

TIMING STEP 2 - FUSIONE

Quando	Chi	Cosa
Entro 10 gennaio	Organi Amministrativi di Mirabilia s.c.r.l. e Isnart s.c.p.a.	Approvazione della situazione patrimoniale al 30.12.24
Entro 17 gennaio	Esperto	Versione finale dei documenti per la fusione: progetto, relazione amministratori, rapporti di cambio, relazione dell'esperto sui concambi, statuto

Entro 24 gennaio	Organi Amministrativi di Mirabilia s.c.r.l. e Isnart s.c.p.a.	Approvazione della documentazione di cui sopra e deposito nelle sedi aziendali. Deposito del progetto di fusione nel R.I. (per entrambe)
Sino al 24 febbraio	-	30 giorni di legge ex art.2501 ter 4° comma e 2501 septies (<i>salvo rinuncia unanime di tutti i soci</i>)
Entro 24 febbraio	Tutti i soci di Mirabilia s.c.r.l. e Isnart s.c.p.a.	Delibera di Giunta finale per l'assemblea di fusione (da non inviare alla Corte dei conti)
Entro 28 febbraio	Assemblea straordinaria di Mirabilia s.c.r.l. e Isnart s.c.p.a.	Approvazione della fusione per incorporazione. Successivo deposito da parte del notaio al R.I.
Marzo-Aprile	60 gg tutela dei creditori	<i>Salvo pagamento di tutti i creditori o consenso per iscritto per entrambe le società</i>
A partire dai primi di maggio	-	Efficacia della fusione con decorrenza contabile 1 gennaio 2025